

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA INTERCLASSE IN
“SCIENZE DELLA CULTURA” (CLASSE L-5 Filosofia e L-42 Storia)**

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea interclasse in Scienze della cultura (classe L-5 e L-42) in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo e alle altre norme vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo (di seguito indicato con RDA) è consultabile on line all'indirizzo www.unimore.it/regolamenti.
2. Il Corso di laurea interclasse in Scienze della cultura (classe L-5 e L-42) afferisce alla Facoltà di Lettere e Filosofia. L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea in Scienze della cultura, di seguito indicato con CCL, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. L'ordinamento didattico (RAD) del Corso di laurea interclasse in Scienze della cultura (classe L-5 e L-42), con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, così come approvato dai competenti organi ministeriali e riportato nel Regolamento Didattico di Ateneo, consultabile on line all'indirizzo www.lettere.unimore.it è riportato nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente Regolamento.

Art. 2 – Ammissione e preparazione iniziale

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea interclasse in Scienze della cultura (classe L-5 e L-42), devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. In conformità a quanto previsto nell'ordinamento didattico (RAD) e nella sezione Off.F della banca dati dell'offerta formativa relativa alla coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento, per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere sufficienti conoscenze e competenze di filosofia, storia, letteratura italiana, oltre a padronanza lessicale e capacità di comprensione e uso attivo, critico e flessibile della lingua italiana.
3. Le conoscenze e le competenze richieste sono verificate, prima dell'inizio dei corsi, mediante un test di ingresso non selettivo, secondo modalità stabilite anno per anno dal CCL. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di corso con attività formative integrative determinate anno per anno dal CCL. La verifica dell'avvenuto recupero degli obblighi formativi avrà luogo secondo le modalità stabilite anno per anno dal CCL.
4. Se il debito formativo non viene colmato entro la fine del primo anno di corso, in base al Regolamento di Ateneo lo studente deve ripetere il primo anno di corso sino al completo

assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati. È diritto dello studente chiedere l'iscrizione ad altro corso di laurea, secondo la disciplina prevista da quest'ultimo. L'ammissione a seguito di trasferimento da altro corso può essere subordinata al superamento di una prova di ammissione (art. 30 comma 2 RDA).

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea interclasse in Scienze della cultura (classe L-5 e L-42) può essere articolato in uno o più curricula o indirizzi, che sono attivati secondo quanto indicato nella sezione Off.F della banca dati dell'offerta formativa relativa alla coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento. L'offerta formativa è consultabile on line all'indirizzo www.lettere.unimore.it ed è riportata nell'Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento. L'attivazione dei curricula viene deliberata annualmente dal Consiglio di Facoltà, in sede di definizione dell'offerta formativa per l'anno accademico successivo
2. Le attività formative proposte dal Corso di laurea in Scienze della cultura, l'elenco degli insegnamenti, la loro eventuale organizzazione in moduli, i relativi obiettivi formativi, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa, le eventuali propedeuticità, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio sono definiti nell'Allegato 3, consultabile all'indirizzo www.lettere.unimore.it. Le attività formative attivate ed ogni eventuale modifica dell'Allegato 3 sono resi noti annualmente attraverso il Manifesto degli studi della Facoltà di Lettere e Filosofia, sede amministrativa del Corso, e le altre forme di comunicazione individuate dall'articolo 28 del RDA. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 24 ottobre 2004 n. 270, insieme con il calendario delle attività didattiche e degli appelli di esame.
3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata la quota indicata nell'Allegato 3, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del RDA.
L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici, denominati semestri, ad eccezione dei casi in cui comprovate esigenze didattiche, stabilite e rese pubbliche dal CCL e approvate dalla Facoltà, impongono diversamente.

Art. 4 – Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 3 è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o articolato in più moduli, l'accertamento del profitto determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti a quella attività formativa.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Nel computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - 1) di base;
 - 2) caratterizzanti;
 - 3) affini o integrative;

- 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer o una combinazione di queste modalità. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una delle forme sopra indicate, e la possibilità di compiere accertamenti parziali *in itinere*, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Contemporaneamente viene comunicato il programma dell'insegnamento, approvato dal CCL. Le modalità con cui si svolge l'accertamento saranno le stesse per tutti gli studenti di quel corso e rispetteranno quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico. Modalità particolari saranno stabilite di volta in volta dal docente nel caso di studenti portatori di handicap tali da imporre eccezioni.
 4. Gli eventuali accertamenti *in itinere* non dovranno interferire con la didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
 5. La conoscenza della lingua straniera (inglese) verrà verificata dai docenti titolari dell'insegnamento della lingua inglese in accordo con i collaboratori linguistici del Centro Linguistico di Ateneo, secondo modalità e tempi concordati dal CCL con il Centro Linguistico di Ateneo e pubblicati nel Manifesto degli studi. Corsi e/o lettorati sono istituiti dal Centro Linguistico per consentire agli studenti di acquisire una capacità di comprensione scritta e orale della lingua inglese. Le competenze di informatica verranno verificate mediante una prova di idoneità. I risultati degli *stages* e dei tirocini verranno verificati dai singoli docenti che abbiano seguito le attività relative, dal responsabile di Facoltà per gli stages/tirocini e approvati dal Consiglio di Facoltà. I risultati dei periodi di studio all'estero verranno riconosciuti dal Consiglio di Facoltà previa acquisizione delle valutazioni ottenute nell'istituzione straniera e parere scritto del docente responsabile del rapporto con questa.
 6. Per le attività formative indicate nell'Allegato 3, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea.
 7. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di dieci anni dalla data dell'esame, anche per gli studenti iscritti a tempo parziale. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del RDA, lo studente che non superi nessun esame o verifica del profitto entro cinque anni accademici consecutivi dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università decade dallo status di iscritto.

Art. 5 – Prova finale

1. La prova finale consisterà nella stesura, presentazione e discussione di un testo scritto su argomenti connessi con insegnamenti del piano di studio, assegnati da un docente relatore.
2. Gli studenti richiedono al Consiglio di Facoltà l'approvazione dell'argomento della tesi e del relatore entro i termini stabiliti dalla Facoltà di Lettere e Filosofia (almeno entro tre mesi prima della discussione). Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Preside e sono composte da non meno di 5 e non più di 11 membri, secondo i criteri stabiliti dalla Facoltà di Lettere e Filosofia: le funzioni di Presidente della commissione giudicatrice sono svolte, ove presente, dal Preside di Facoltà o dal Presidente del CCL ovvero da un professore di

prima fascia. I restanti componenti della commissione sono costituiti da docenti di prima e seconda fascia, ricercatori, docenti a contratto presso la Facoltà nell'anno accademico interessato e cultori della materia. I docenti a contratto e i cultori della materia non possono essere in totale più di due in ciascuna commissione. Possono altresì fare parte delle commissioni giudicatrici, ai sensi dell'art. 27, comma 8, RDA, anche docenti di altre facoltà o università diverse da quelle a cui sono iscritti i candidati.

Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva, che deve in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente nel corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, e della prova finale, oltre che di ogni elemento rilevante, sono: chiarezza e correttezza espositiva, coerenza argomentativa, ricchezza della documentazione, capacità di analisi critica, consapevolezza metodologica, adeguatezza della bibliografia, capacità di esposizione orale.

3. Su richiesta motivata dello studente, corredata dell'approvazione scritta di un docente e approvata dal CCL, la prova finale (testo scritto e discussione) potrà essere sostenuta in una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, spagnolo, tedesco. In questo caso andrà predisposto anche un esteso riassunto in lingua italiana del lavoro/dell'attività svolto/a. Della commissione giudicatrice della prova finale dovrà far parte almeno un docente o un lettore di quella lingua. Gli altri membri della commissione potranno rivolgere domande al candidato sia in italiano sia nella lingua straniera. Il candidato dovrà comunque essere in grado di rispondere anche in italiano.

Art. 6 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, secondo quanto indicato nell'Allegato 3 al presente Regolamento, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma della media ponderata in base ai CFU attribuiti alle diverse attività formative dell'incremento o decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale e fino a un massimo di 10 punti.
3. E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (tre anni). E' possibile frequentare le attività formative dell'anno di corso successivo e sostenere le relative verifiche del profitto soltanto dopo aver completato le attività dell'anno di corso al quale si è iscritti.

Art. 7 – Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche non è obbligatoria, ma è vivamente consigliata. Lo studente è libero di scegliere, in qualunque momento di un corso, se sostenere l'esame di profitto come frequentante o come non frequentante. Per i non frequentanti ogni corso prevede un programma specifico, reso pubblico all'inizio dell'anno accademico. Per poter sostenere la verifica finale del profitto come frequentante e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 70 % delle ore di attività in aula e delle le eventuali ore di laboratorio necessarie per lo svolgimento del programma previsto.
2. Il Corso di laurea interclasse in Scienze della cultura (L-5 e L-42) prevede l'iscrizione in regime di

studio a tempo parziale per gli studenti impossibilitati, per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche per tutti gli anni di corso. L'impegno sarà pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento. L'opzione resta ferma per due anni accademici.

Art. 8 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per iscriversi al secondo e terzo anno del Corso di studio, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU.

Art. 9 – Trasferimenti da altri corsi di studio o, da altri atenei, e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito con le stesse procedure dell'immatricolazione, previa verifica delle conoscenze e competenze possedute, eventualmente ricorrendo a colloqui o a un test di ingresso simile a quello di cui all'art. 2 comma 3 del presente Regolamento. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata il prima possibile, e comunque entro il 31 ottobre.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà di norma, da parte del CCL, secondo i seguenti criteri:

- a) se lo studente proviene da un Corso di studio della classe di Filosofia o della classe di Storia, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 2, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare (previsto nell'Allegato 2) direttamente riconosciuta è pari al 100%.
- b) se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente a una classe diversa dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o di un altro ateneo, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare (previsto nell'Allegato 2) direttamente riconosciuta è pari al 100%.
- c) se lo studente proviene da un Corso di Laurea erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, il CCL, acquisito il parere della commissione piani di studio, deciderà caso per caso secondo i criteri indicati ai punti a) e b) e tenendo conto degli esami sostenuti nei settori scientifico-disciplinari previsti nell'Allegato 1.

I CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari previsti nell'Allegato 1 ma non presenti nell'Allegato 2 saranno riconosciuti fino al limite massimo complessivo dei CFU a scelta libera dello studente.

2. Se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia della medesima classe dichiarato affine nell'ordinamento didattico, il riconoscimento dei CFU comuni ai due Corsi avverrà automaticamente.
3. Gli studenti rientranti nei casi a), b) e c) sopra descritti che abbiano maturato almeno 30 CFU possono essere iscritti al II anno; gli studenti che abbiano maturato almeno 80 CFU possono essere iscritti al III anno.
4. In caso di riconoscimento sarà automaticamente attribuito il voto ottenuto nell'attività formativa riconosciuta.

Art. 10 – Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dalla Facoltà tramite il CCL.
Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno riguardare tutti gli insegnamenti attivati nella Facoltà di Lettere e Filosofia e nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività andranno indicate, insieme con gli altri insegnamenti che concorrono alla definizione del piano di studio, nei termini e modalità di cui verrà data ampia notifica nel corso dell'anno accademico di riferimento. Esse sono registrate con il voto riportato nell'esame di profitto e il numero di CFU che a loro compete.
2. Gli studenti iscritti al primo anno non possono presentare piani di studio individuali. Per gli anni di corso successivi, il termine per la presentazione di piani di studio individuali è stabilito al 30 settembre.
3. Il CCL valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia in via definitiva entro il 31 ottobre. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia stata approvata, ha diritto ad essere ascoltato dalla Commissione piano di studi presentando domanda scritta al Presidente entro il 15 novembre dello stesso anno.

Il piano di studio compilato via web secondo le indicazioni stabilite dal CCL si intende automaticamente approvato.

Art. 11 – Tutorato

1. Il CCL può organizzare attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Facoltà.

Art. 12 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCL attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche.
2. Per tale valutazione il CCL si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.

Art. 13 – Valutazione del carico didattico

1. Il CCL può attivare, d'intesa con la Commissione didattica di Facoltà, iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Art. 14 – Trasparenza

1. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del Corso di laurea interclasse in Scienze della cultura (classe L-5 e L-42) attivato nella Facoltà di Lettere e Filosofia, i servizi agli studenti e gli

altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Facoltà e di Ateneo, agli indirizzi www.lettere.unimore.it e www.unimore.it.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al RDF (se previsto) o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i tre anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo regolamento. Per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.